



Circolare n. 15 del 24 settembre 2019

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A.
ALBO
SITO WEB

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO – DIRETTIVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 11.11.1975, n. 584;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

Vista la Legge 28.12.2001, n. 448 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975);

Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" –c. 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975);

Vista la Direttiva PCM del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;

Vista la Legge 31 ottobre 2003, n. 306. - art. 7;

Visto il decreto PCM 23.12.2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3;

Vista la Circ. Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001, - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

Visto il DM Salute - Circolare 17.12.2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;

Visti gli Atti di Intesa Stato – Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04

Vista l'ordinanza 26.7.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013);

Visto il Decreto legge n.104/2013 del 12.09.2013;

Considerati i poteri disciplinari prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza al D. Lgs. 626/1994, art. 60-72 ter (Definizioni) – decies (Sorveglianza sanitaria) e al D.Lgs n. 81/2008, art.28, comma 1, e art. 223 (Valutazione del rischio);

DISPONE CHE IL DIVIETO DI FUMO SIA OPERANTE

1. In tutti i locali delle sedi dell'Istituzione Scolastica, durante l'attività scolastica;
2. negli interi edifici, anche nei locali non aperti al pubblico, ivi comprese le zone esterne ed i cortili, i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.





Istituto Comprensivo Statale
“Domenico Scinà – Gaetano Costa”
Indirizzo Musicale
Palermo



Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola **ed è esteso anche all'utilizzo delle c.d. “sigarette elettroniche”**

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00). I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariangela Ajello
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D. Lgs. N. 39 del 1993)



Via Giuseppe Li Bassi 60, 90128, Palermo
Tel. 091 486725 | Fax 091 6575444
C.F. 97251100828 | www.icscina-costa.gov.it
paic8ac00x@istruzione.it | paic8ac00x@pec.istruzione.it



Comune di Palermo